

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 19 NOVEMBRE 2007

N. 164



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 31

“Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo”.

Pag. 20740

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 32

“Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”.

Pag. 20742

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 33

“Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”.

Pag. 20743

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo”.

Pag. 20747

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 35

“Modifica alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 8 (Patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale a manifestazioni di particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale)”.

Pag. 20758

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 31

“Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo“.**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO****IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE***PROMULGA*

La seguente legge:

Art. 1**(Promozione)**

1. La Regione Puglia, al fine di sostenere la competitività del settore estrattivo pugliese, svolge azioni di promozione delle produzioni a rilevanza regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia partecipa a convegni, mostre e manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero, sottoscrive specifici accordi di programma con i competenti ministeri, predispone la progettazione e la pubblicazione di cataloghi, opuscoli, libri, depliant, manifesti, multimediali e di ogni altro materiale illustrativo del settore estrattivo.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, approva, annualmente, gli specifici programmi relativi alle iniziative previste dal presente articolo e le relative previsioni di spesa.

Art. 2**(Studi e ricerche)**

1. La Regione Puglia, al fine di favorire le condizioni per una più incisiva politica dell'ambiente e per il sostegno e la riqualificazione dell'attività estrattiva, promuove studi e ricer-

che volti alla conoscenza del settore estrattivo regionale e alle sue prospettive di sviluppo, nonché predispone piani, programmi e progetti regionali o d'interesse regionale finalizzati al recupero, riqualificazione e fruibilità di aree dismesse dall'attività estrattiva, avvalendosi di soggetti pubblici, attraverso apposite convenzioni, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 3**(Ricerca e innovazione)**

1. La Regione Puglia concede aiuti finanziari in conto interesse per interventi finalizzati a sostenere gli investimenti di consorzi di piccole e medie imprese pugliesi del settore estrattivo per la ricerca, il trasferimento tecnologico, l'innovazione e processi mirati a migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro, così da contribuire alla crescita economica, rafforzare la competitività, aumentare l'occupazione e favorire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.
2. La Regione Puglia, inoltre, concede aiuti finanziari in conto interesse ai consorzi di piccole e medie imprese pugliesi del settore estrattivo per interventi finalizzati al recupero, valorizzazione e utilizzazione degli scarti, delle eccedenze e dei prodotti inquinanti derivanti dall'attività estrattiva e dalle sue lavorazioni, con l'impiego di tecnologie innovative e che privilegino, tra l'altro, lo sviluppo di produzioni industriali alternative, nonché al completamento delle attività con la lavorazione del materiale estratto secondo una logica di distretto produttivo integrato.

Art. 4**(Procedure)**

1. La Giunta regionale, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, rende operativi i regimi di aiuto di cui all'articolo 3 attraverso regolamenti attuativi contenenti le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre speci-

cazioni necessarie all'effettiva applicabilità del regime.

2. I regolamenti devono, altresì, contenere:
 - a) le ragioni che giustificano l'istituzione del regime di aiuto;
 - b) la dimostrazione della coerenza e della compatibilità con il trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale;
 - c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire.
3. I regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono inoltre:
 - a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
 - b) escludere l'ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di agevolazione;
 - c) prevedere l'obbligo di mantenimento dell'investimento incentivato per cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;
 - d) esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;
 - e) esplicitare le modalità e le procedure per l'erogazione degli aiuti nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli aiuti e la prestazione di idonea garanzia per il recupero delle somme erogate.
4. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono revocate e si provvede al recupero delle somme erogate nel caso in cui anche una sola delle imprese del consorzio, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risulti in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, con le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e previdenziali, nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
5. I provvedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative.
6. Nei casi in cui la tipologia e/o le procedure previste per l'applicazione dei singoli regimi di aiuto lo prevedano, nonché per motivate

ragioni di carattere organizzativo o di accelerazione di spesa, le attività relative alla gestione degli aiuti possono essere affidate a soggetti in house.

Art. 5 (Marchio)

1. La Regione Puglia promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, dei marmi e dei calcari ornamentali ottenuti con tecniche di produzione compatibile nel rispetto di specifici disciplinari, mediante l'acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo.
2. Per tecniche di produzione compatibile si intendono, ai fini della presente legge, quelle tecniche coerenti con la tutela del territorio e dell'ambiente, realizzate privilegiando processi di produzione innovativi che riducono gli effetti negativi sul territorio e sull'ambiente.
3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di legge in materia per ottenere la registrazione del marchio collettivo.
4. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il "regolamento d'uso" del marchio contenente le sue caratteristiche, le modalità della sua utilizzazione e applicazione, i prodotti interessati, le modalità di controllo, le conseguenze nei casi di inadempienza e difformità in ordine all'uso.
5. L'uso del marchio è concesso alle imprese del settore estrattivo singole o associate.
6. La Giunta regionale attiva specifiche iniziative, ai sensi della presente legge, per sostenere l'attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale.

Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'ap-

plicazione, mediante specifici regolamenti, delle attività previste dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito di risorse finanziarie da parte della UE, dello Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale e del bilancio regionale.

2. Alla determinazione delle quote regionali di finanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.

Art. 7
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) l'articolo 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7 (Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e torbiere" da parte della Regione – Disposizioni transitorie);
 - b) l'articolo 5 (Articoli 4 e 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n.7) della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12.
2. Nella legge regionale 7/1980 le parole "Ufficio minerario regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Settore attività estrattive".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 novembre 2007

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 32

“Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)“.

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 2004, n. 2, è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Piano regionale trasporti)

1. Il piano regionale dei trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. Il PRT è aggiornato ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità previsto all'articolo 25.
2. Il PRT è redatto in accordo alle linee guida indicate dal piano generale dei trasporti; esso è articolato secondo le modalità del trasporto, tra loro integrate, e individua:
 - a) l'assetto del sistema regionale dei trasporti con le rilevate criticità, nonché le prospettive di evoluzione di tale sistema in relazione al contesto nazionale e sovranazionale dei trasporti;

- b) gli obiettivi e le strategie del sistema multimodale dei trasporti raccordati agli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale;
- c) le linee di intervento che includono i riferimenti alla riorganizzazione dei servizi e alla gerarchia delle reti infrastrutturali, nonché i criteri di selezione delle priorità di intervento, relative a:
- 1) trasporto stradale;
 - 2) trasporto ferroviario;
 - 3) trasporto marittimo;
 - 4) trasporto aereo;
 - 5) intermodalità dei passeggeri;
 - 6) intermodalità delle merci;
 - 7) servizi minimi di cui al d.lgs. n. 422/1997.
3. L'Assessorato regionale ai trasporti, che può avvalersi dell'Agenzia regionale per la mobilità di cui all'articolo 25, nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali e di tutti gli strumenti della programmazione regionale.
4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è approvata dal Consiglio regionale. Con eguale procedura sono approvate le varianti al PRT.
5. I Piani operativi attuativi del PRT nonché i piani pluriennali dei servizi minimi sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 novembre 2007

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 33

“Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate“.

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge detta limiti e norme per il recupero dei sottotetti e per il riutilizzo di porticati e di locali seminterrati con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza e/o ad attività commerciale e terziaria, per i quali negli strumenti urbanistici comunali vigenti non sia espressamente vietato l'intervento di ristrutturazione, è consentito, nei limiti di cui alla presente legge:
 - a) il recupero delle volumetrie del piano sottotetto esistente ai fini connessi con l'uso residenziale;
 - b) il recupero dei porticati a piano terra o piano rialzato, da destinare prioritariamente a uso terziario e/o commerciale, limitatamente agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
 - c) il recupero dei locali seminterrati da destinare a uso residenziale e dei locali seminterrati e interrati da destinare a uso terziario e/o commerciale.
3. Il recupero volumetrico può essere consentito purché gli edifici interessati:
 - a) siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) ricadano in zona territoriale omogenea dello strumento urbanistico generale e siano serviti dalle urbanizzazioni primarie.

4. Il recupero volumetrico può essere consentito nel rispetto della sicurezza statica degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:
 - a) sottotetti: i locali sovrastanti l'ultimo piano degli edifici o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che non siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo (concessione edilizia e/o permesso di costruire) come volume residenziale;
 - b) porticati: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
 - c) seminterrati: i piani la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale inferiore ai due terzi della superficie laterale totale;
 - d) interrati: i piani la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale superiore ai due terzi della superficie laterale totale;
 - e) volume: il volume totale fuori terra dell'edificio, calcolato in sede di rilascio del titolo abilitativo, depurato dai volumi interrati, non computabili in base ai vigenti regolamenti edilizi comunali;
 - f) volume trasformabile: il prodotto di tutte le superfici passibili di recupero/riutilizzo ai fini della presente legge per le relative altezze.

Art. 3 (Limiti di applicazioni)

1. Il consiglio comunale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può disporre motivatamente l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica.

Il consiglio comunale può, altresì, disporre motivatamente l'esclusione di determinate tipologie di edifici o di interventi dall'applicazione della presente legge.

2. Nel caso del recupero dei locali seminterrati a uso residenziale, le disposizioni di cui al comma 1 sono obbligatorie. In quella sede il consiglio comunale definisce condizioni e modalità di recupero di detti locali.

Art. 4 (Condizioni per il recupero)

1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso qualora sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) l'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;
 - b) l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente per usi diversi da quello residenziale, deve essere stato sanato preventivamente ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge del 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici);
 - c) l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 300 metri sul livello del mare è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza media interna, devono essere

chiusi mediante opere murarie e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta, la chiusura di tali spazi non è obbligatoria. Per i locali con soffitti a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.

2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media di cui alla lettera c) del comma 1, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio, nonché sui requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti, di cui al decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.
3. Gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, se volti all'eventuale e successiva suddivisione in due o più unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
4. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 3 gli interventi realizzati in immobili

destinati all'edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.

Art. 5 **(Modalità d'intervento)**

1. Il recupero del sottotetto non deve comportare la modifica dell'altezza di colmo e di gronda né l'inclinazione delle falde.
2. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernari e abbaini purché siano rispettati i caratteri formali e strutturali dell'edificio. In particolare, per gli abbaini non può essere interrotta la linea di gronda né può essere superata la linea di colmo.
3. Il progetto di recupero abitativo dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

Art. 6 **(Ristrutturazioni e contributi)**

1. Gli interventi diretti al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a permesso di costruire e comportano la corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001, come modificato dall'ar-

ticolo 1 del d.lgs 301/2002 e dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 7

(Recupero di porticati)

1. Il recupero dei porticati a uso residenziale o a uso terziario e/o commerciale di cui all'articolo 1, comma 2), lettera b), è consentito, previo rilascio del permesso di costruire, purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità o di agibilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene. In deroga alle vigenti norme è consentita una altezza minima di piano diversa, comunque non inferiore a 2,70 metri.
2. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 8

(Utilizzo residenziale dei piani seminterrati e terziario e commerciale e dei piani seminterrati e interrati)

1. L'utilizzo di piani seminterrati a uso residenziale e di piani seminterrati e interrati a uso terziario e/o commerciale è consentito, previo rilascio del permesso di costruire, purché siano rispettate le prescrizioni dei vigenti regolamenti edilizi e siano almeno assicurate le seguenti condizioni:
 - a) altezza interna non inferiore a metri 2,70;
 - b) aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventila-

zione naturale;

- c) rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro e di impiantistica antincendio;
 - d) accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotta capacità motoria;
 - e) rispetto del rapporto tra volumi e superfici di parcheggio da realizzare all'interno del lotto interessato secondo quanto disposto dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).
2. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all'articolo 6, comma 2.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 novembre 2007

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo”.

**IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**Art.1
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina le competenze amministrative delle province per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).
2. L'azione regionale in materia di organizzazione di viaggi e turismo si informa ai seguenti principi:
 - a) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 della Costituzione;
 - b) semplificazione dell'azione amministrativa;
 - c) completezza, omogeneità delle funzioni, uni-

- cità della responsabilità amministrativa;
- d) integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione, ivi compresi i sistemi turistici locali;
 - e) salvaguardia e tutela del consumatore.

3. La Regione sostiene la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di rafforzarne l'affidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela.

4. Alla Regione spetta la programmazione e l'indirizzo generale, nonché il potere sostitutivo.

Art. 2

(Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti:
 - a) produzione, organizzazione e intermediazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima e aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta al pubblico;
 - b) sola intermediazione, a forfait o a provvigione e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie.

Art. 3

(Attività)

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 20 e 22, le agenzie di viaggio e turismo sono competenti per l'effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni, in qualsiasi

modo e forma (convenzionali e/o mezzi informatici):

- a) organizzazione di soggiorni ed escursioni, individuali e collettivi e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
 - b) prenotazione e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto;
 - c) assistenza ai clienti, sia mediante l'attività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e tecnico;
 - d) prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili in Italia e all'estero;
 - e) diffusione e pubblicità di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggio e turismo;
 - f) raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggio e turismo.
2. Le agenzie di viaggio e turismo possono altresì svolgere le seguenti attività, nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano:
- a) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
 - b) inoltro, ritiro e deposito di bagaglio per conto e nell'interesse dei propri clienti;
 - c) prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;
 - d) rilascio e pagamento di assegni turistici o di altri titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di valuta;
 - e) emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle cose trasportate;
 - f) distribuzione e vendita di manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione relativa al turismo;
 - g) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
 - h) organizzazione di convegni e congressi;
 - i) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 4

(Competenze della provincia)

1. La provincia territorialmente competente esercita le seguenti funzioni:
 - a) rilascio o diniego dell'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo;
 - b) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo;
 - c) monitoraggio del rispetto della prerogativa di cui all'articolo 3, comma 1;
 - d) applicazione delle sanzioni amministrative.
2. La Regione e le province sono tenute a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 5

(Richiesta di autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo è subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene l'accertamento in capo al richiedente, o al legale rappresentante in caso di società, nonché in capo al direttore tecnico, del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche e integrazioni.
2. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:
 - a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
 - b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
 - c) la denominazione dell'agenzia;
 - d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
 - e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
 - f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
 - g) il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, di cui all'articolo 3 del decre-

to legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n.82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428).

Art. 6

(Autorizzazione all'apertura di agenzia)

1. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo, la provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiani.
2. La provincia, verificato quanto indicato al comma 1, ne comunica il risultato al richiedente che, entro il termine di sessanta giorni, deve:
 - a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 17;
 - b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto previsto; il direttore tecnico deve risiedere in uno dei comuni della regione Puglia;
 - c) produrre la documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità;
 - d) trasmettere il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società, nonché il direttore tecnico qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
 - e) trasmettere il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresen-

tante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

- f) trasmettere il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici di cui all'articolo 14;
 - g) trasmettere copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda decade.
 4. La provincia, completata l'istruttoria, da espletarsi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia.
 5. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centoventi giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione con comunicazione alla provincia di inizio attività e con contestuale iscrizione alla camera di commercio competente per territorio; decorsi inutilmente i termini, l'autorizzazione decade.
 6. L'autorizzazione si rinnova tacitamente di anno in anno, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).
 7. L'autorizzazione regionale acquisita dalle agenzie di viaggio e turismo ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8 (Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo), come modificato dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10, deve intendersi, di diritto e a tutti gli effetti, autorizzazione provinciale.

Art. 7

(Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo deve indicare espressamente:

- a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;
 - b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
 - c) il direttore tecnico, precisando se è persona diversa dal titolare o legale rappresentante;
 - d) l'attività autorizzata di cui agli articoli 2 e 3;
 - e) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede di esercizio.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le modificazioni degli elementi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.
 3. Nelle agenzie di viaggio e turismo deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio dell'attività.

Art. 8

(Periodi di apertura)

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o succursali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.
2. Il periodo stagionale di apertura non può essere inferiore a sei mesi per anno.

Art. 9

(Sospensione dell'attività)

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni:
 - a) per iniziativa del titolare, quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia entro dieci giorni dall'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
 - b) per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.
2. In caso di sospensione di cui al comma 1, let-

tera a), non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la provincia provvede all'adozione del provvedimento di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 10

(Cessazione dell'attività)

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare, mediante comunicazione alla provincia, o per chiusura dell'esercizio disposta dalla provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 11

(Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo)

1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo a gestione diretta, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale ed è ispirata al principio costituzionale della unicità di impresa.
2. La comunicazione deve indicare espressamente:
 - a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio e turismo principale;
 - b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;
 - c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
 - d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale precisando se è diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
 - e) gli estremi del deposito cauzionale già versa-

to nella regione in cui ha sede l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa di quella regione.

3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4.
4. Decorsi quindici giorni dall'inoltro della comunicazione alla provincia, l'attività può essere avviata. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la provincia vieta la prosecuzione dell'attività fino all'eliminazione delle irregolarità riscontrate.
5. A seguito di positivo accertamento, la provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.
6. L'apertura di filiale di agenzia di viaggio e turismo a gestione indiretta (franchising) è soggetta all'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Art. 12

(Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Le agenzie di viaggio e turismo autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività, comprese le agenzie di viaggio e turismo in possesso di autorizzazione regionale di cui alla l.r. 8/1996 e successive modifiche e integrazioni., sono iscritte nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.
2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rin-

novi e le eventuali sospensioni.

3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna provincia, che provvede, altresì, a trasmetterlo all'organo governativo competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.
4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web istituzionali della Regione e della provincia stessa.

Art.13

(Esame di idoneità per direttore tecnico)

1. La provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza del candidato. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
2. Al fine di ottenere una linea omogenea negli ambiti locali, la Giunta regionale, almeno una volta l'anno, determina con proprio provvedimento i criteri, le modalità e i termini per le prove di esame, scritte e orali, finalizzate all'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo.
3. La commissione esaminatrice è composta da:
 - a) un dirigente della provincia, con funzioni di presidente;
 - b) un funzionario della Regione;
 - c) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;
 - d) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera oggetto d'esame.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della provincia.
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario

della commissione viene nominato un membro supplente.

6. La provincia dispone, con proprio atto, gli emolumenti da corrispondere ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice.
7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:
 - a) conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 3;
 - b) conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
 - c) conoscenza di due tra le principali lingue estere europee, delle quali la lingua inglese obbligatoria e la seconda a scelta del candidato.
8. Per l'ammissione all'esame il candidato è tenuto a un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti con provvedimento della provincia.

Art. 14

(Albo provinciale dei direttori tecnici)

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:
 - a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 13;
 - b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio e turismo aventi sede nella provincia;
 - c) i direttori tecnici abilitati ai sensi delle leggi regionali;
 - d) i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea residenti in una provincia della Puglia e in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. 392/1991;
 - e) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Puglia, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea in possesso di titolo professionale abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
2. La cessazione, per qualunque causa, del rap-

porto di lavoro del direttore tecnico deve essere comunicata tempestivamente alla provincia a cura dello stesso e del titolare dell'agenzia.

3. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web istituzionali della Regione e della provincia stessa.

TITOLO II

TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art.15

(Redazione e diffusione dei programmi)

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:
 - a) il soggetto produttore o organizzatore;
 - b) le date di svolgimento;
 - c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
 - d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
 - e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e la classificazione dello Stato ospitante;

- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
 - g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
 - h) il periodo di validità del programma;
 - i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 17, con l'indicazione dei rischi coperti;
 - j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
 - k) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
 - m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla l. 1084/1977;
 - n) l'obbligo di comunicare immediatamente, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.
2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.
 3. Gli inserti pubblicitari diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio-televisive o altro mezzo di comunicazione non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.
 4. I programmi, nella parte relativa al regolamento di partecipazione, sono redatti in conformità alla Convenzione Internazionale di

cui alla l. 1084/1977 e al d.lgs. 206/2005.

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le associazioni di cui all'articolo 20, comma 1.
7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni e organismi di cui all'articolo 20 sono evidenziate nel frontespizio, le denominazioni dell'associazione/organismo e dell'agenzia.

Art.16

(Commissioni arbitrali e conciliative)

1. La provincia promuove, tramite le associazioni dei consumatori riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo, il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie devono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione della possibilità di ricorrere a forme di conciliazione e arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 17

(Obbligo di assicurazione)

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due milioni di euro, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla

l.1084/1977 e dal d.lgs. 206/2005.

2. Con cadenza annuale la Giunta regionale provvede ad adeguare il valore del massimale di cui al comma 1.
3. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.
4. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa, accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l'adozione del provvedimento di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

Art. 18

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme della presente legge è esercitata dalla provincia competente per territorio.
2. In assenza della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 6, l'esercizio, anche occasionale, dell'attività di cui all'articolo 3 è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e all'adozione del provvedimento di immediata chiusura dell'esercizio; la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.
3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.
5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 6 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro

200,00 a euro 1.000,00.

6. L'omessa comunicazione, da parte del titolare e del direttore tecnico, della risoluzione del rapporto di lavoro comporta, a loro carico, una sanzione amministrativa di euro 1.000,00.
7. L'esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 20, comma 1, delle attività in difformità alle prescrizioni di cui agli articoli 15 e 21 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
8. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo comporta:
 - a) per le agenzie di viaggio e turismo, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni, decorsi i quali si provvede alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione;
 - b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, comma 1, la sospensione dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 21 per un periodo non inferiore a centottanta giorni.
9. Le sanzioni sono comminate dalla provincia e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di turismo.

Art.19

(Reclami)

1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e organismi di cui all'articolo 20 che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite possono presentare, anche tramite le associazioni di tutela dei consumatori di cui all'articolo 16, entro dieci giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo alla provincia, inviandone contemporaneamente copia all'agenzia e/o associazione/organismo interessati.
2. La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organi-

smi di cui all'articolo 20 un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

3. La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, avvia il procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 18 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.

TITOLO III

ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI

Art. 20

(Associazioni e organismi senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro, costituite da almeno tre mesi, che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, comprese quelle disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), sono autorizzate a esercitare, ai sensi dell' articolo 7 della l. 135/2001, le attività disciplinate dalla presente legge, esclusivamente a favore dei propri associati, senza munirsi dell' autorizzazione di cui all' articolo 6.
2. Ai fini di cui al comma 1, dette associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
 - a) presenza operativa su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in più regioni;
 - b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibili dai bilanci sociali, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti e organismi esercenti attività imprenditoriali;
 - c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
 - d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
 - e) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.
3. Le associazioni, per esercitare le attività pre-

viste dalla presente legge, devono trasmettere alla provincia competente per territorio documentata relazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, nonché copie conformi dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio dell'ultimo esercizio.

4. Alle attività delle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi previsti dalla Convenzione di cui alla l. 1084/1977, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.
5. Le associazioni devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei propri soci con l'organizzazione dei viaggi per l'esatto adempimento del programma.

Art. 21

(Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro)

1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all'articolo 20, comma 1. L'elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web istituzionali della Regione e della Provincia stessa.
2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell'organismo interessato.
3. Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.
4. Alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge, suscettibili di accertamenti:
 - a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del

- casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione concernente l'indicazione del responsabile delegato per le attività turistiche svolte nella associazione medesima.

Art. 22

(Gite occasionali)

1. Gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi dell'articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di cui al n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), non rientranti nelle previsioni dell'articolo 20, possono organizzare direttamente gite occasionali, manifestazioni, pellegrinaggi a santuari, luoghi di culto, monumenti patriottici e militari, in coincidenza di iniziative o ricorrenze inerenti i loro fini istituzionali.
2. Non è soggetta alle norme della presente legge l'organizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 23

(Biglietterie)

1. Non sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.

Art. 24

(Uso della denominazione)

1. E' fatto divieto alle imprese che non hanno ottenuto l'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 6 di utilizzare, nella propria denominazione o ragione sociale, le parole "viaggio", "turismo" e simili, nonché le loro corrispondenti in lingua straniera.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

(Norma Finanziaria)

1. Sono istituiti appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale relativi al trasferimento alle province di una quota pari al 90 per cento delle somme riscosse a titolo di concessioni e di tasse annuali ex l.r. 31/2001 per l'attività di agenzia di viaggio e turismo così epigrafati:

Entrate:

- n. 1019000 - UPB 01.01.02 - "Introiti rivenienti dal pagamento delle tasse regionali per il rilascio di concessioni e di annualità per l'attività di agenzia di viaggio e turismo".

Spese:

- n. 3815 - UPB 10.02.01 - "Trasferimento di quote spettanti alle province per le spese di funzionamento e di competenza amministrativa per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo - l.r. n. 34 del 15 novembre 2007".

2. Nell'anno successivo alla riscossione delle somme, il dirigente del Settore finanze, con proprio atto di ricognizione e impegno, ripartisce tra le province la quota di cui al comma 1.
3. La ripartizione alle province si attua in rapporto all'ubicazione del domicilio fiscale delle agenzie di viaggio situate sul territorio di ciascuna provincia, ai sensi degli articoli 58 e 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
4. La quota spettante alle province viene trasferita al netto delle somme eventualmente corrisposte ai contribuenti per rimborsi a loro dovuti per legge.

5. Agli uffici provinciali competenti per il rilascio delle autorizzazioni e alle eventuali variazioni di cui agli articoli 6, 9, 10 e 11 della presente legge si applica l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 (Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali), così come sostituito dall'articolo 59 della legge regionale 6 maggio 1998, n.14.
6. Per fini di accertamento e riscossione delle tasse dovute sulle concessioni regionali, tasse annuali, gli uffici provinciali di cui al comma 5 inviano copia delle autorizzazioni ed eventuali variazioni al Settore finanze della Regione Puglia per l'aggiornamento della banca dati delle agenzie di viaggio in uso allo stesso Settore.

Art. 26

(Norma transitoria)

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a provvedere all'adeguamento del massimale delle polizze assicurative ai limiti previsti nella presente legge entro il termine di novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; l'inutile decorso del termine comporta la chiusura dell'esercizio fino all'adeguamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9.
2. Al fine di garantire la continuità amministrativa, la Regione esercita l'attività autorizzativa per le istanze già acquisite agli atti del Settore competente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) la l.r 8/1996;
 - b) la legge regionale 3 marzo 1998, n.10

(Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 8);

- c) l'articolo 30 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 10/1998 e all'articolo 5 della l.r. 8/1996) della legge regionale 5 dicembre 2001, n.32;
- d) l'articolo 38 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 8/1996) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14;
- e) la lettera c) dell'articolo 17 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale).

Art. 28

(Norma di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione è consentita, previa domanda all'Assessorato al turismo, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 14 ai titolari persone fisiche di agenzie di viaggi che abbiano svolto detta attività di impresa, in modo continuato e a titolo esclusivo, da almeno sei anni alla data di presentazione dell'istanza.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 novembre 2007

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 35

“Modifica alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 8 (Patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale a manifestazioni di particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale)“.

**IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 1 della
legge regionale 11 maggio 1993, n. 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale

11 maggio 1993, n. 8, (Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale a manifestazioni di particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale) è sostituito dal seguente:

“1. In occasione di manifestazioni di particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale, per le caratteristiche e le finalità perseguite, può essere richiesta, dagli enti e associazioni interessate, la concessione del patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale.”.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 novembre 2007

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
